

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in
persona di:

dr. Giuseppe Bozza	Presidente
dr. Marcello Colasanto	Giudice
dr. Giuseppe Limitone	Giudice rel.

visto il ricorso che precede ed i documenti
allegati, di cui ai fascicoli riuniti n. **4943/2007**
e n. **329/2009**, nella causa di opposizione allo
stato passivo proposta da

INAIL

con l'avv. (omissis) di Vicenza

e

F. R.

con l'avv. (omissis) di Vicenza

nei confronti di

Fallimento Cartiera Rossi spa, in persona del

Curatore dr.ssa (omissis)

con l'avv. (omissis) di Vicenza;

e con la chiamata in causa di

AXA Assicurazioni spa

con l'avv. (omissis) di Vicenza; e

ALLIANZ spa

con l'avv. (omissis) di Vicenza;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ritenuto che la presente sia l'unica sede per l'accertamento del credito per cui è causa, esclusa la sede del giudice del lavoro, attesa la necessità di adire il G.D. con il rito speciale previsto dalla legge fallimentare;

ritenuto che l'opposizione di F. R. sia tempestiva, attesa la prova documentale fornita all'udienza dell'8.10.2009 (verbale e documento nel fascicolo n. 329/2009);

ritenuta la validità della chiamata in causa di AXA Assicurazioni spa, atteso che la disciplina di cui all'art. 99 l.f. è speciale rispetto a quella di cui agli art. 163ss c.p.c., e non prevede alcun avvertimento di sorta, e, in ogni caso, ritenuto che la costituzione in giudizio senza la richiesta di termine a difesa abbia sanato ogni irregolarità della *vocatio in ius*;

ritenuta ammissibile, ed anzi doverosa, la chiamata in causa nel giudizio di opposizione allo stato passivo degli enti assicuratori, al fine di rendere loro opponibile la decisione resa in tale sede, e a tutela della massa, che non si veda sottrarre attivo fallimentare dall'INAIL, con

IN CASO.it

l'onere poi di andarlo a recuperare in separato giudizio dagli enti assicuratori, senza poter far valere la già resa decisione, con diseconomia di giudizi e con il rischio del contrasto di giudicati.

ritenuto, nel merito, che la responsabilità del fatto dannoso sia interamente ascrivibile al datore

di lavoro (cfr. la documentazione in atti e le deposizioni testimoniali), per non aver predisposto sui macchinari i necessari accorgimenti atti ad evitare infortuni, in violazione degli artt. 68, 72 e 76 del dpr n. 547/1957 e dell'art. 35 d.lgs. n.

626/1994, e che ciò renda superflua ogni indagine sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato, che rileverebbe solo nel caso in cui il datore non fosse incorso in proprio in violazioni di legge, di per sé assorbenti ogni considerazione sul nesso causale;

considerato che il credito dell'INAIL non è stato contestato quanto ai parametri di riferimento per la sua quantificazione (v. prospetto allegato alla sua comparsa conclusionale), tuttavia l'Ente ha effettuato i calcoli in moneta attuale, sicché spettano i soli interessi al tasso legale dal mese di giugno 2009 (data di attualizzazione del calcolo

IN CASO.it

delle sue prestazioni in linea capitale, v. all. 1 dell'INAIL e a pag. 7 conclusionale) fino al primo riparto utile, con esclusione della rivalutazione, sulla somma di € 422.763,28;

ritenuto, quanto al preteso privilegio da parte dell'INAIL, che possa essere condivisa la tesi che riconosce il privilegio in base al disposto, letto

estensivamente, dell'art. 1916 c.c., allo scopo di evitare disarmonie in sede di riparto, ed essendo plausibile che la surroga ivi prevista nei diritti dell'assicurato comprenda anche il diritto di prelazione;

ritenuto, quanto ai conteggi del credito di F. R., che la percentuale di invalidità debba essere riconosciuta nella misura, accertata dal Ctù, del 55%, cui consegue un risarcimento dei danni, secondo le tabelle del triveneto, calcolato come segue, a titolo di danno biologico:

per ITT, € 37,80 x 120gg. = € 4.536,00;

per ITP, € 37,80 x 120gg. x 75% = € 3.402,00;

per ITP, € 37,80 x 240gg. x 50% = € 4.536,00;

per ITP, € 37,80 x 147gg. x 25% = € 1.389,15;

per IP, € 3.549,20 x 55% = € 195.206,00;

ritenuto che il danno da incapacità lavorativa specifica debba essere calcolato, sulla base dei

IN CASO.it

parametri in uso presso questo Tribunale in ambito giuslavoristico, secondo la tabella allegata al r.d. 1403/1922, per cui va moltiplicato il reddito annuo medio anteriore al sinistro, di € 26.832,55, per il coefficiente 14, corrispondente all'età del danneggiato (49 anni), per 55%, con un risultato di € 206.610,63, che si arrotondano ad € 207.000,00;

ritenuto che possa essere attribuita in base al fatto notorio, ed alla prassi di questo Tribunale in ambito giuslavoristico, una maggior somma per il danno non patrimoniale, quantificata (conformemente ai criteri in uso presso questo Tribunale, e nei limiti del *quantum* della domanda) nel 30% del danno biologico da IP, pari ad € 58.561,80;

ritenuto che possa essere liquidata per le spese la somma di € 5.000,00, non essendovi una specifica contestazione sul punto;

ritenuto, quindi, che il danno complessivo possa essere determinato in € 481.000,00, di cui € 13.863,15, arrotondate ad € 14.000,00, per il danno biologico temporaneo, € 195.206,00, arrotondate ad € 196.000,00, per il danno biologico permanente, € 58.561,80, arrotondate ad € 59.000,00, per il danno non patrimoniale, € 206.610,63, arrotondate ad €

IN CASO.it

207.000,00, per il danno da incapacità lavorativa specifica, ed € 5.000,00 per le spese;

ritenuto di dover detrarre dall'importo di € 422.000,00 (al netto del danno non patrimoniale) la somma già erogata/eroganda dall'INAIL, rivalutata al mese di giugno 2009, di € 422.763,28, con un risultato negativo di € -763,28, per cui restano

ancora da corrispondere al danneggiato € 59.000,00, pari al danno non patrimoniale, da cui detrarre € 10.000,00, già versati dalla AXA spa, oltre agli interessi sulla somma di € 49.000,00, dal giugno 2009 fino al primo riparto utile;

ritenuto che il prepensionamento dell'opponente sia dovuto all'infortunio occorso e che quindi non possa giustificare la riduzione del risarcimento per la perdita della capacità lavorativa, posto che quest'ultima è stata la causa del prepensionamento e non l'effetto;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza del Fallimento e dei terzi chiamati;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

ogni altra istanza rigettata;

accoglie l'opposizione e per l'effetto ammette al passivo del Fallimento con i privilegi di legge

il credito dell'INAIL di complessivi € 422.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dal 1° 7.2009 al primo riparto utile, e quello di F. R. per € 49.000,00, oltre agli interessi al tasso legale dal 1° 7.2009 al primo riparto utile;

manda al Curatore per l'opportuna variazione dello stato passivo;

condanna AXA Assicurazioni spa ed ALLIANZ spa a pagare al Fallimento la complessiva somma di € 481.000,00, nella misura del 50% ciascuna, dedotta per AXA spa la somma di € 10.000,00, già versata, oltre agli interessi al tasso legale dal 1° 7.2009 al saldo effettivo;

condanna il Fallimento opposto al pagamento delle spese della presente fase, in favore sia dell'INAIL che di F. R., liquidate in complessivi e forfetari € 2.500,00 ciascuno, oltre accessori;

condanna AXA Assicurazioni spa ed ALLIANZ spa al pagamento delle spese della presente fase, in favore del Fallimento, liquidate in complessivi e forfetari € 2.500,00 ciascuno, oltre accessori.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 10.6.2010.

Il Presidente.